

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 07 agosto 2020

D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 30 luglio 2020 - n. 9296**Sesto aggiornamento 2020 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**IL DIRETTORE GENERALE
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- i comuni di Basiglio (MI), Brenna (CO), Carugo (CO), Costa di Serina (BG), Mantova (MN), Mornago (VA), Rodengo Saiano (BS), San Gervasio Bresciano (BS), San Zenone Naviglio (BS), Vimodrone (MI), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- i comuni di Buscate (MI), Calvignasco (MI), Sorisole (BG), hanno comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, la sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
- il Comune di Ponteranica (BG), ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, la variazione intervenuta in relazione alla sostituzione di un componente della Commissione per il Paesaggio;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- i comuni di Basiglio (MI), Brenna (CO), Carugo (CO), Costa di Serina (BG), Mantova (MN), Mornago (VA), Rodengo Saiano (BS), San Gervasio Bresciano (BS), San Zenone Naviglio (BS), Vimodrone (MI), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- i comuni di Buscate (MI), Calvignasco (MI), Sorisole (BG), verificata la variazione della sostituzione dell'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Comune di Ponteranica (BG), verificata la variazione relativa alla sostituzione di un componente della Commissione per il paesaggio, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art.

146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.206), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. Di stabilire che i Comuni di Basiglio (MI), Brenna (CO), Buscate (MI), Calvignasco (MI), Carugo (CO), Costa di Serina (BG), Mantova (MN), Mornago (VA), Ponteranica (BG), Rodengo Saiano (BS), San Gervasio Bresciano (BS), San Zenone Naviglio (BS), Sorisole (BG), Vimodrone (MI), sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono l'idoneità della Commissione per il Paesaggio all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integro e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi